

STATUTO

VALSABBINA REAL ESTATE SRL unipersonale

In vigore dal 15 maggio 2012

VALSABBINA
REAL ESTATE SRL unipersonale

STATUTO

VALSABBINA REAL ESTATE SRL unipersonale

In vigore dal 15 maggio 2012

VALSABBINA
REAL ESTATE SRL unipersonale

INDICE

Titolo I DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA	3
<hr/>	
Titolo II ORGANI DELLA SOCIETA'	6
<hr/>	
Titolo III BILANCIO E UTILI	16
<hr/>	
Titolo IV NORME TRANSITORIE E FINALI SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	17

TITOLO I
DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1

E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata: "VALSABBINA REAL ESTATE S.R.L. –

La Società fa parte del Gruppo Bancario Banca Valsabbina. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo. Gli amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni.

Art. 2

La società ha per oggetto l'acquisizione, per il successivo realizzo, di cespiti immobiliari rilevati nell'ambito del recupero di esposizioni creditizie del "Gruppo Bancario Banca Valsabbina"; ai fini del successivo realizzo, potrà eventualmente effettuare adeguati interventi di conservazione e di valorizzazione degli stessi.

La società, nei limiti fissati dalle vigenti Leggi, potrà compiere, in via non prevalente e del tutto residuale, le operazioni ed atti strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La società si inibisce ogni attività finanziaria e la raccolta del risparmio tra il pubblico di cui all'art. 113 del D.Lgs 1^a settembre 1993 n.ro 385 e s.m.i.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e con esclusione delle attività riservate agli iscritti ad albi professionali e di quelle vietate dalla legge tempo per tempo vigenti.

Art. 3

La società ha sede legale nel Comune di Brescia all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter disp. att. cod. civ. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio uffici amministrativi, depositi, agenzie, succursali o filiali).

Spetta invece ai Soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede nello stesso Comune ovvero in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 4

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento), salvo proroga od anticipato scioglimento da parte dell'assemblea.

CAPITALE - CONFERIMENTI - PARTECIPAZIONI

Art. 5

Il capitale della società è di euro 100.000,00 (centomila/00).

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

Le partecipazioni dei soci - determinate in misura proporzionale ovvero in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti - sono quelle risultanti dall'atto costitutivo ovvero dalle successive modifiche dello statuto per effetto di variazioni del capitale sociale attuate in modo da incidere sulle singole quote in misura non proporzionale ovvero per mera decisione unanime dei soci in tal senso ferma restando la entità del capitale sociale.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

LIBRO DEI SOCI

Art. 6

La società tiene, a cura dell'organo amministrativo, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro soci nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica ordinaria o certificata, ai fini stabiliti dal presente statuto.

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Art. 7

Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili liberamente sia per atto tra vivi che mortis causa.

Art. 8

Gli effetti del trasferimento delle partecipazioni, per “atto tra vivi” o “mortis causa”, e della costituzione di diritti reali sulle medesime, si producono di fronte alla società dal momento del deposito dell’atto di trasferimento presso il Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 2470 cod. civ.

Il socio cessionario o erede o legatario è tenuto a comunicare alla società copia dell’atto traslativo ovvero della documentazione attestante la qualità di erede o legatario e della ricevuta di deposito al Registro Imprese nonché tutte le informazioni necessarie ai fini del corretto svolgimento dell’organizzazione societaria che non risultino iscritte al registro delle imprese, affinché l’organo amministrativo possa procedere agli adempimenti prescritti dalla legge e/o dal presente statuto.

TITOLO II

ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 9

Sono organi della società:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico od Amministratori Delegati (se nominati);
- Collegio Sindacale.

DECISIONI DEI SOCI E DELL'ASSEMBLEA

Art. 10

L'assemblea delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le decisioni di cui all'art. 2479 comma 2 cod. civ. e comunque:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori;
- c) la determinazione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 2482-bis cod. civ.;
- d) approvazione dell'organigramma aziendale con istituzione del direttore generale e di eventuali direttori, con determinazione durata, incarico e compiti;
- e) nomina, ai sensi dell'art. 2477 cod. civ., del revisore legale e del collegio sindacale e del presidente del collegio sindacale, ove obbligatori o se previsti;
- f) modifiche al capitale sociale e allo statuto;
- g) decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- h) lo scioglimento anticipato della società, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, comma 1, Cod. Civile;
- i) definizione di indirizzi ed istruzioni vincolanti per l'attività dell'organo amministrativo;

j) il cambio di indirizzo della sede nello stesso Comune.

Le decisioni sono adottate con atto scritto e ove, necessitano di esecuzione da parte dell'organo amministrativo, saranno da questo eseguite in conformità alle iscrizioni ed agli indirizzi in quella sede eventualmente impartiti.

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Art. 11

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, a scelta degli amministratori, purché in Italia.

L'assemblea è convocata dagli amministratori dandone comunicazione a tutti i soci e, se nominato, al collegio sindacale od al revisore.

La convocazione deve essere effettuata a mezzo lettera raccomandata, telefax o posta elettronica inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza.

Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto almeno due giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza.

ASSEMBLEA TOTALITARIA

Art. 12

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando:

* è rappresentato l'intero capitale sociale;

* tutti gli amministratori, i sindaci effettivi od il revisore se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori e i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale confermano di essere informati della riunione e degli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

CONVOCAZIONE ANNUALE

Art. 13

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro il termine di 180 giorni quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero tale termine sia richiesto da particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli Amministratori segnalano nella Relazione prevista dall'articolo 2478-bis del Codice Civile, le ragioni della dilazione.

INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA

Art. 14

Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino iscritti in qualità di soci nel Registro delle Imprese alla data in cui è presa la deliberazione.

RAPPRESENTANZA

Art. 15

I soci possono farsi rappresentare in assemblea da chiunque e la relativa documentazione è conservata dalla società.

PRESIDENZA

Art. 16

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione; in mancanza del presidente del consiglio di amministrazione, dal più anziano di età dei consiglieri presenti o in mancanza di componenti del Consiglio di Amministrazione, dalla persona designata dalla maggioranza dagli intervenuti; nello stesso modo si procederà alla nomina del Segretario.

VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Art. 17

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale redatto tempestivamente senza indugio a cura del presidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal notaio; esso deve essere sottoscritto dal Presidente e, se nominato, dal segretario.

Il verbale della deliberazione dell'assemblea che modifica le norme relative al funzionamento della società contenute nello statuto, è redatto da notaio scelto dal presidente dell'assemblea.

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Art. 18

L'assemblea delibera validamente con le presenze e le maggioranze stabilite dall'art. 2479-bis del codice civile.

AMMINISTRAZIONE

Art. 19

La società, su decisione dell'assemblea, potrà essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque componenti.

Gli amministratori durano in carica per il numero di esercizi sociali stabilito all'atto della loro nomina od anche a tempo indeterminato, fino a dimissioni o revoca.

Gli amministratori sono sempre rieleggibili; gli amministratori possono essere non soci.

Quando l'amministrazione della società è affidata a più persone, essi costituiscono il consiglio di amministrazione.

Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c.

SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Art. 20

Se per dimissioni o per altre cause venga a mancare un amministratore, gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per il rinnovo dell'intero consiglio. Nel caso di dimissione o qualora per altre cause venga a mancare l'amministratore unico, l'assemblea provvederà alla nomina di un nuovo amministratore.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 21

Il consiglio, se istituito, elegge tra i suoi componenti un Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea; può eleggere un vice Presidente, designare uno o più amministratori delegati e può nominare un segretario, nonché il direttore generale, direttori, institori e procuratori per il compimento di atti o di determinate categorie di atti. Il Presidente del consiglio di amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

Le decisioni del consiglio sono assunte o con deliberazione collegiale o con consenso espresso per iscritto.

Il consiglio si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè nel territorio comunale ove è ubicata la sede sociale.

Il consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci, almeno cinque giorni prima e in caso di urgenza almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento nei termini suddetti. Il Presidente ha facoltà di fissare un calendario delle riunioni annualmente o semestralmente.

Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in mancanza di formale convocazione, siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio si tengano per audiovideoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli

argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti e sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente, ma nell'ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da due soli componenti, il disaccordo circa la nomina o la revoca dell'Amministratore Delegato determina la decadenza dell'intero Consiglio. Il verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, o dell'Amministratore Unico, tempestivamente redatto e sottoscritto dal Segretario e dal Presidente, o dall'Amministratore Unico, deve, anche a mezzo di allegato, indicare l'identità dei partecipanti, le modalità e il risultato delle votazioni, e consentire l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli intervenuti, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

DECISIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MEDIANTE CONSENSO SCRITTO

Art. 22

Il consenso scritto si esprime sulla proposta di decisione, inviata da almeno un amministratore agli altri amministratori e ai sindaci, se esistenti, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza le informazioni necessarie per assumere le decisioni proposte e il testo delle medesime.

I consiglieri hanno cinque giorni di tempo per trasmettere la risposta, che deve essere sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purchè non inferiore a giorni tre e non superiore a giorni dieci.

La risposta deve contenere chiaramente l'approvazione o il diniego.

La mancanza di risposta dei consiglieri entro il termine suddetto è considerata voto contrario.

Il Presidente del Consiglio deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti gli amministratori e sindaci, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi interpellati.

Le decisioni dei consiglieri adottate ai sensi del presente e del precedente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, indicando anche la data di trascrizione.

Il documento contenente la proposta di decisione, inviato ad amministratori e sindaci, e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei consiglieri devono essere conservati quali allegati al libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 23

L'organo amministrativo gestisce la società, sulla base dei criteri determinati dalla Capogruppo, e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate all'assemblea dal presente statuto all'art. 10) e le attribuzioni conferite al Direttore Generale.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori, fermo restando che la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo.

RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 24

La rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio, spetta all'amministratore Unico, al Presidente del consiglio di amministrazione e ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Al direttore generale compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri ad esso attribuiti dall'organo amministrativo.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

COMPENSI

Art. 25

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio. Nella misura deliberata dall'assemblea agli amministratori spetta altresì oltre un compenso in ragione d'anno o per esercizio. L'ammontare del compenso risulterà da apposita delibera dell'assemblea dei soci e potrà essere variato di esercizio in esercizio in base all'andamento economico aziendale e all'attività prestata.

Il compenso potrà anche essere determinato in percentuale sugli utili e in tal caso tale percentuale dovrà essere fissata entro il termine dell'esercizio, potendosi prevedere, in attesa della fissazione, un acconto mensile determinato in cifra fissa.

L'assemblea potrà anche determinare una eventuale indennità per il trattamento di fine mandato a favore degli amministratori.

La società potrà altresì stipulare adeguate polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dalla attività degli amministratori.

CONCORRENZA

Art. 26

I soci e/o gli amministratori possono assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti od esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi ovvero essere amministratore di società concorrenti.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 27

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 2477 del codice civile.

VALSABBINA
REAL ESTATE SRL unipersonale

Il Collegio Sindacale, qualora istituito, si compone di tre componenti effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori legali eletti dall'assemblea che designa anche il presidente. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I sindaci sono rieleggibili.

L'emolumento dei sindaci è stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina.

CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI DECADENZA

Art. 28

Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..

Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori legali, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c..

CESSAZIONE DELLA CARICA

Art. 29

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione del socio. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione del socio per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

COMPETENZE E DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE

Art. 30

Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c. ed

VALSABBINA
REAL ESTATE SRL unipersonale

esercita, nel caso in cui l'Assemblea gli conferisca l'incarico, la revisione legale sulla società.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Il Collegio Sindacale può, inoltre, scambiare informazioni con i corrispondenti organi della Società controllante in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

TITOLO III **BILANCIO E UTILI**

Art. 31

Gli esercizi sociali decorrono dal 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del Bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Dagli utili netti risultanti dal Bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla Riserva Legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del Capitale Sociale per come previsto dall'art. 2430 cod. civ..

Relativamente al residuo, dedotto l'eventuale compenso che i Soci possono riservare agli Amministratori, l'assemblea che approva il bilancio, delibererà di volta in volta, quanto verrà distribuito tra i Soci in proporzione alle quote possedute e quanto verrà accantonato alla Riserva Straordinaria o ad altre destinazioni.

Se si verifica una perdita del Capitale Sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il Capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.

VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI

Art. 32

La società, su richiesta dell'Organo Amministrativo, può acquisire dai soci versamenti in conto capitale, in conto futuro aumento di capitale od a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero procedere presso i soci alla raccolta di fondi, anche a titolo di finanziamento sia fruttifero che infruttifero, in qualunque forma tecnica, con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art. 2467 Cod. Civ., anche se eseguiti in misura non proporzionale ai possessi sociali, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in Conto Capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del Capitale, e ciò previa conforme delibera assembleare.

TITOLO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI
SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 33

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori.

All'atto dello scioglimento, il patrimonio concesso in uso o in gestione alla società ritorna immediatamente nella disponibilità dei proprietari.

Contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, l'assemblea decide in materia di:

- a. Numero dei liquidatori e regole di funzionamento in caso di pluralità di liquidatori;
- b. Nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c. Criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d. Potere dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi, ed agli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

La società, previa eliminazione della causa di scioglimento, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, con deliberazione dell'assemblea adottata con le maggioranze richieste per le modificazioni dei patti sociali.

DOMICILIO - COMUNICAZIONI

Art. 34

Il domicilio dei Soci, dei componenti dell'Organo Amministrativo, dell'Organo di Controllo e quello del Revisore, se nominati, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro soci.

Tutte le comunicazioni, ove il presente statuto non prescriva una forma specifica, dovranno essere effettuate in forma scritta e recapitate a mano contro ricevuta o per posta mediante raccomandata A.R., o per telefax o telegramma o per invio di posta elettronica ordinaria o certificata al corrispondente domicilio.

VALSABBINA
REAL ESTATE SRL unipersonale

E' onere dei Soci, dei componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo nonché del Revisore, se nominati, comunicare alla Società, ai fini degli aggiornamenti al Registro delle Imprese e del libro soci, anche l'eventuale numero di fax ed indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata, nonché, in ogni caso, ogni successiva variazione di tali dati e del proprio domicilio.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 35

Nei casi previsti dalla legge, tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, il liquidatore o i sindaci od il revisore, e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno devolute al giudizio di un arbitro nominato dal presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società.

Il collegio arbitrale deciderà, determinando esso stesso le formalità di procedura, entro novanta giorni dalla sua costituzione, salvo la sospensione dei termini nel periodo feriale e l'applicazione dell'art. 820, co. 2, cod. proc. Civ.; gli arbitri potranno decidere secondo equità, salvo le preclusioni di cui all'art. 36 comma 1 D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5. Il suo lodo sarà inappellabile, salvo che non ricorrano i casi di nullità di cui all'art. 829 comma 1 cod. prov. Civ. o di revocazione o di opposizione di terzo di cui al successivo art. 831 o nelle ipotesi previste dall'art. 36 comma 1 citato.

Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti in base al principio della soccombenza, all'equità e al comportamento assunto dalle parti nel corso del procedimento arbitrale.

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme di cui agli artt. 34-36 D.Lgs. 5/2003, citato.

La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatore, sindaci o revisore, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 36

Si precisa che:

- le disposizioni del presente Statuto si applicano anche nel caso in cui la Società abbia un unico Socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di Soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di Società unipersonale;
- per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme di legge in materia di Società a responsabilità limitata;
- essendo la presente Società caratterizzata prevalentemente da elementi capitalistici, propri delle Società di Capitali, nel caso in cui la normativa in tema di Società a responsabilità limitata si dovesse rilevare insufficiente a colmare eventuali lacune di disciplina, si applicheranno, in quanto compatibili le norme in tema di Società per Azioni.

VALSABBINA
REAL ESTATE SRL unipersonale

Costituita in data 25 maggio 2010 con atto a rogito dott. Francesco Lesandrelli, Notaio in Brescia repertorio n.97939/32337 iscritto presso il registro delle imprese di Brescia in data 8 giugno 2010 prot. nr. 50045 e registrato all'Agenzia delle Entrate - uff. Brescia 2 in data 10 giugno 2010 n. 9610 Serie 1T; retta dallo Statuto approvato in pari data.

Modificato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci del 04/05/2011 atto a rogito dott. Francesco Lesandrelli, Notaio in Brescia repertorio n. 99781/33502, iscritto presso il registro delle imprese di Brescia in data 6 maggio 2011 prot. nr. RI/PRA/2011/26716.

Modificato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci del 20 aprile 2012, atto a rogito dott. Francesco Lesandrelli, Notaio in Brescia repertorio n. 101706/34652 iscritto presso il registro delle imprese di Brescia in data 15 maggio 2012 prot. nr. 33382/2012 e registrato all'Agenzia delle Entrate - uff. Brescia 2 in data 02 maggio 2012 n. 5480 Serie 1T.

